

**PROCEDURA DI SELEZIONE, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 50, COMMA 1.
LETT. E) DEL D.LGS 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA
DELL'IMMOBILE ADIBITO A SEDE DELL'ENPAP
CIG BC70F0DED4**

CAPITOLATO TECNICO

ART. 1 - Prestazioni da eseguire

L'appalto ha per oggetto il servizio di pulizia della sede dell'ENPAP, sita Roma in via Cesare Beccaria n. 94-96.

Le prestazioni di seguito descritte dovranno essere eseguite puntualmente e con la massima cura, secondo quanto definito nel presente capitolato.

Nell'affidamento è compresa la fornitura dei prodotti necessari per il servizio di pulizia (detergenti di qualità, sacchi per la spazzatura, attrezzature varie per l'idoneo svolgimento del servizio, ecc.), nonché la fornitura e la distribuzione del materiale igienico-sanitario (carta igienica, salviette asciugamani, sapone). Al fine di quantificare il consumo del materiale igienico-sanitario (sapone mani, carta igienica, carta mani) si comunica che il numero totale dei bagni è 12; il numero degli impiegati è di 58 unità.

Le prestazioni che l'Operatore economico dovrà fornire hanno lo scopo di mantenere costantemente elevato il livello di pulizia di tutte le superfici, sia interne che esterne (coperte e scoperte), di ciascun locale, con l'osservanza delle norme di igiene e sanità vigenti in materia e adottando corretti criteri tecnici di esecuzione ed adeguati mezzi, nel rispetto delle esigenze dell'Ufficio, nonché del personale dell'ENPAP e degli utenti dei servizi forniti dall'ENPAP.

L'affidamento, in particolare, ha per oggetto:

- a) Il servizio di pulizia dei locali dell'immobile di proprietà dell'ENPAP, ubicato in Roma, Via Cesare Beccaria nn. 94-96, costituito dai piani seminterrato, terra, primo, secondo, terzo, quarto e quinto, adibiti ad uso ufficio, magazzino, autorimessa e locali tecnici, per una superficie complessiva di mq 1.330, nonché delle pertinenze esterne costituite da balconi, terrazza e cortile, per una superficie complessiva di mq 340.
- b) Il servizio di manutenzione ordinaria delle aree verdi della sede dell'Ente, incluso il trasporto del materiale di risulta ai siti autorizzati.

La prestazione dovrà essere svolta da un minimo garantito di tre unità di personale, presenti contemporaneamente, con le seguenti modalità:

- con cadenza settimanale, nei giorni di lunedì - mercoledì - venerdì, nella fascia oraria dalle 16,30 alle 19,30, il servizio dovrà comprendere le seguenti attività: la pulizia a fondo degli uffici e dei servizi igienico-sanitari, compresi rivestimenti, porte, specchi e attrezzature a parete con prodotti ad azione detergente e sanitizzante; il rifornimento, negli appositi dispensatori, del sapone liquido, della carta igienica e della carta per asciugamani; l'accurata spolveratura di mobili e arredi, sedie, attrezzature d'ufficio, la pulizia ad umido e la disinfezione degli apparati telefonici e delle maniglie, la pulizia delle scale e dell'ascensore.
- Con cadenza settimanale, nei giorni di martedì e giovedì, nella fascia oraria dalle 16,30 alle 19,00, il servizio dovrà comprendere le seguenti attività: la pulizia a fondo dei

servizi igienico-sanitari, il rifornimento, negli appositi dispensatori, del sapone liquido, della carta igienica e della carta per asciugamani; la pulizia del magazzino, dell'autorimessa, dei locali tecnici, del cortile esterno, del terrazzo, dei balconi e la raccolta e la movimentazione dei rifiuti assimilati agli urbani, dagli uffici fino ai punti di conferimento ubicati all'esterno dell'immobile;

- Con cadenza mensile, nei giorni feriali e nella fascia oraria da concordare volta per volta, due unità di personale specializzato dovranno svolgere, durante 10 ore lavorative ciascuno, le seguenti attività: la pulizia dei corpi illuminanti, la pulizia di vetri compresi infissi, davanzali, nicchie, anche nelle parti non in vista, punti elettrici, lampade d'emergenza, porte, bacheche, stipiti, corrimano, ringhiere, zoccolature, serramenti interni ed esterni, spolveratura di tutto il materiale di arredamento.
- Con cadenza semestrale nella fascia oraria dalle 16,30 alle 19,30, il servizio dovrà comprendere le seguenti attività: potatura e pulizia erbe infestanti ivi compresa la rimozione e il contenimento della vegetazione proveniente da proprietà confinanti che insista sulle strutture o sulle aree di pertinenza dell'Ente; pulizia dei luoghi di taglio e trasporto del materiale di risulta ai siti autorizzati nel pieno rispetto delle leggi e delle normative vigenti in materia di rifiuti.

ART. 2 - Durata del contratto, specifiche di esecuzione della prestazione

L'incarico avrà durata di 36 (trentasei) mesi a far data dal 07/11/2026.

Il servizio dovrà essere assicurato nelle giornate lavorative in cui l'Ente è operativo. Non è richiesta l'effettuazione del servizio nei giorni considerati quali festivi. Si precisa che l'Ente - salvo circostanze eccezionali - osserva generalmente un periodo di chiusura estiva di due settimane in prossimità del Ferragosto.

Tenuto conto delle prestazioni da eseguire di cui al precedente articolo 1, il numero minimo complessivo di ore di servizio da svolgersi è pari a **188 ore ogni quattro settimane**, comprensive delle attività mensili previste all'art. 1. Restano escluse da tale computo le attività di manutenzione delle aree verdi di cui all'art. 1, lett. b), da eseguirsi con cadenza semestrale e stimate in 2 ore/uomo per ciascun intervento, con impiego di un solo addetto.

Il predetto monte ore dovrà essere attestato con timbratura elettronica presso la sede dell'Ente tramite apposito badge fornito ai dipendenti dalla ditta aggiudicataria e farà fede per la verifica dello svolgimento delle ore mensili richieste.

L'ENPAP si riserva la facoltà di apportare, in fase di esecuzione, delle variazioni al predetto cronoprogramma sulla base di esigenze verificatesi successivamente all'aggiudicazione. Pertanto, l'ENPAP potrà variare i tempi di esecuzione del servizio, dandone comunicazione scritta all'Operatore Economico almeno 7 giorni prima e senza che lo stesso Operatore Economico possa pretendere compensi di sorta.

L'Operatore economico sarà tenuto a comunicare ogni eventuale variazione del calendario operativo delle prestazioni con frequenza periodica almeno tre giorni lavorativi prima della data di esecuzione programmata.

Qualora ne ricorra la necessità o per particolari esigenze connesse allo svolgimento del lavoro, su precise indicazioni dell'ENPAP, le prestazioni di pulizia potranno essere effettuate anche in fasce orarie diverse da quelle previste.

L'Operatore economico durante lo svolgimento dell'affidamento dovrà utilizzare attrezzature, materiali e prodotti idonei, garantendone la rispondenza alle norme di legge in materia di qualità e di sicurezza nonché conformi ai criteri ambientali minimi di cui al D.M. 29 gennaio 2021.

Le apparecchiature tecniche utilizzate non dovranno essere né molto rumorose né sproporzionate alle attività per cui sono destinate.

L'Operatore economico dovrà provvedere alla disinfezione dei locali, dei servizi igienici, dei mobili, suppellettili, apparecchiature, telefoni e quanto altro di uso quotidiano, mediante prodotti dichiarati idonei ed autorizzati per l'uso.

ART. 3 - Luogo di esecuzione del servizio

Il luogo di svolgimento del servizio in oggetto è: l'immobile sito in Roma, Via Cesare Beccaria n. 94-96 (00196).

ART. 4 - Importo a base d'asta

L'importo complessivo a base d'asta è fissato in Euro 200.000,00 (duecentomila/00) oltre IVA, comprensivo dei costi della manodopera stimati dalla Stazione appaltante sulla base del monte dei valori risultanti dalle tabelle ministeriali di riferimento.

Nel caso in cui venga richiesto all'Operatore economico lo svolgimento di prestazioni straordinarie non rientranti nelle attività descritte nelle prescrizioni tecniche, l'ammontare del corrispettivo verrà determinato concordemente tra le parti sulla base del tipo di lavoro richiesto, del tempo occorrente per l'esecuzione, del costo orario della manodopera nel settore delle imprese di pulizia risultante dalle tabelle approvate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nei limiti delle modifiche contrattuali consentite dall'art. 120 del D.Lgs. 36/2023.

L'esecuzione delle prestazioni straordinarie verrà, dunque, autorizzata solo previa presentazione e approvazione del preventivo.

L'Operatore economico, nell'esecuzione del servizio, sarà tenuto all'osservanza di tutte le norme e di tutte le prescrizioni tecniche in vigore in materia di sicurezza e salute dei lavoratori previste dal D.lgs. 9 aprile 2008 (Testo Unico Sicurezza) e successive modificazioni ed integrazioni.

L'Operatore economico provvederà, a propria cura e spese e sotto la propria responsabilità, a tutte le opere occorrenti per garantire la completa sicurezza durante l'esecuzione dei lavori descritti nel presente Capitolato per evitare incidenti o danni materiali di qualsiasi natura a persone o cose, esonerando, di conseguenza, l'ENPAP da ogni responsabilità.

ART. 5 - Oneri della sicurezza

Gli oneri della sicurezza per rischi specifici (o aziendali), ossia quelli la cui quantificazione rientra nella responsabilità dell'operatore economico in quanto connessi con l'esercizio dell'attività aziendale, devono essere specificamente quantificati e indicati dall'operatore economico nella formulazione dell'offerta economica.

Con riferimento agli oneri della sicurezza per rischi specifici, si precisa che tali oneri, da indicare nell'offerta economica, non rappresentano per l'Ente un corrispettivo aggiuntivo rispetto a quello indicato nell'offerta economica stessa, bensì una componente specifica di essa.

Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, in relazione alle modalità di svolgimento del servizio oggetto del presente affidamento, non sono stati individuati rischi da interferenza tali da richiedere la predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI). Pertanto, i costi della sicurezza da interferenza sono pari a € 0,00 (euro zero/00). Resta ferma la facoltà dell'Ente di procedere all'aggiornamento della valutazione dei rischi interferenziali qualora, in fase di esecuzione del contratto, emergano situazioni non previste in sede di affidamento.

ART. 6 - Importo effettivo del contratto

L'importo del contratto per la realizzazione dei servizi di cui all'art. 1 è determinato dal prezzo complessivo indicato nell'offerta economica; esso resta fisso per tutta la durata del contratto, fatto salvo quanto previsto dalla clausola di revisione dei prezzi di cui al presente articolo, e comprende tutte le attività e gli oneri, anche se non previsti dal presente capitolato, necessari a consegnare a regola d'arte il servizio affidato. L'aggiudicatario avrà diritto al pagamento esclusivamente per i servizi effettivamente erogati. L'eventuale mancata erogazione dei servizi, dovuta a responsabilità dell'aggiudicatario, comporta inoltre

l'applicazione delle penali previste al successivo art. 18.

Ai fini dell'applicazione della clausola di revisione prezzi, tenuto conto del CPV prevalente 90919200-4 "Servizi di pulizia di uffici", riconducibile al CPV aggregato 90900000-6 "Servizi di pulizia e disinfestazione" di cui alla Tabella D.2 dell'Allegato II.2-bis, la Stazione appaltante individua quale indice di riferimento l'indice ISTAT dei prezzi alla produzione dei servizi PPS [812] - Attività di pulizia e disinfestazione.

Il valore iniziale dell'indice è quello relativo al mese di scadenza del termine massimo per l'aggiudicazione della procedura.

La revisione si applica, in aumento o in diminuzione, al verificarsi di una variazione del costo del servizio superiore al 5% dell'importo complessivo e opera nella misura dell'80% del valore eccedente la predetta variazione del 5%, con riferimento alle sole prestazioni ancora da eseguire.

ART. 7 - Requisiti minimi necessari per la partecipazione

Per essere ammessi a partecipare, gli operatori economici dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) Requisiti di ordine generale

- Insussistenza delle cause di esclusione di cui agli artt. 94, 95 e 98 del D.Lgs. n. 36/2023, espressamente riferite all'Operatore Economico e a tutti i soggetti indicati nella medesima norma.

b) Requisiti di idoneità professionale (art. 100, comma 1, lett. a) e comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023)

- Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per attività pertinente con quella oggetto della presente procedura.

c) Requisiti economico-finanziari (art. 100, comma 1, lett. b) e comma 11 del D.Lgs. n. 36/2023)

- Fatturato globale maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni dalla data del presente avviso, pari ad almeno **€ 390.000,00**, IVA esclusa, riferito agli esercizi chiusi e approvati.

Il requisito del fatturato è richiesto in quanto il raggiungimento di determinati livelli di fatturato costituisce un indice di valutazione utile ad attestare la solidità del futuro contraente.

Per gli operatori economici che abbiano iniziato l'attività da meno di cinque anni, il requisito è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

d) Requisiti tecnici e professionali (art. 100, comma 1, lett. c) e comma 11 del D.Lgs. n. 36/2023)

- Aver svolto con esito positivo almeno **n. 3 (tre) servizi analoghi** a quelli oggetto della procedura negli ultimi dieci anni dalla data del presente avviso, ciascuno di importo minimo pari a **€ 50.000,00**, IVA esclusa, anche a favore di soggetti privati e della durata minima di **dodici mesi**.

Per servizi analoghi si intendono i servizi di pulizia svolti in favore di Pubbliche Amministrazioni e/o uffici privati.

ART. 8 - Requisiti minimi necessari per l'esecuzione

- a) In aggiunta a tutte le assicurazioni obbligatorie per legge, l'Operatore Economico dovrà stipulare, a propria cura e spese, una polizza assicurativa **RCT** con primaria compagnia di assicurazione, secondo quanto previsto dal successivo art. 16.

- b) L'Operatore Economico dovrà essere in possesso delle seguenti certificazioni:

ISO 9001 - Sistemi di gestione per la qualità;

ISO 14001 - Sistemi di gestione ambientale;

ISO 45001 - Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro.

- c) L'Operatore Economico dovrà disporre di una sede operativa nel Comune di Roma ovvero

impegnarsi ad attivarla entro la data di avvio del servizio;

d) L'esecuzione del servizio dovrà avvenire nel rispetto dei Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile e per i prodotti detergenti, di cui al D.M. 29 gennaio 2021, qui da intendersi integralmente trascritti per le parti di specifico interesse per il servizio oggetto dell'affidamento e tutte le connesse attività e forniture.

ART. 9 - Documentazione amministrativa

La "Documentazione Amministrativa" richiesta è la seguente:

- a. Istanza di partecipazione;
- b. idonea documentazione attestante il potere di firma del sottoscrittore dell'Offerta, quale persona autorizzata ad impegnare legalmente l'Offerente. In caso di sottoscrizione da parte di un procuratore, dovrà essere allegata anche copia della procura;
- c. documento di selezione pubblica Unico Europeo (DGUE) debitamente compilato e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o dal titolare o dal procuratore dell'Offerente, accompagnato da copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità;
- d. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'A.N.A.C. **Il mancato pagamento del contributo costituisce causa di esclusione dalla procedura;**
- e. dichiarazione di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad applicare al personale impiegato nell'esecuzione del servizio il CCNL indicato dalla Stazione appaltante ovvero altro CCNL che garantisca tutele economiche e normative equivalenti, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 36/2023;
- f. dichiarazione di assumere gli impegni di cui agli artt. 57 e 102 del D.Lgs. 36/2023, con particolare riferimento alla stabilità occupazionale del personale impiegato, all'applicazione della contrattazione collettiva di settore e al rispetto delle misure sociali previste dalla documentazione di gara.
- g. dichiarazione di possesso dei requisiti ai sensi degli artt. 94, 95 e 98 del D.Lgs. n. 36/2023, firmata digitalmente dal legale rappresentante o dal procuratore munito dei poteri di firma;
- h. Informativa sul Trattamento e sulla Protezione dei Dati Personali, sottoscritta digitalmente per presa visione;
- i. copia del presente Capitolato, del Codice Etico Enpap, del Codice Etico Enpap per il conflitto di interessi con relativo modulo, sottoscritti in firma digitale per accettazione dal legale rappresentante o dal procuratore del concorrente;
- j. dichiarazione di impegno al rispetto, per tutta la durata dell'appalto, dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) di cui al D.M. 29 gennaio 2021;
- k. dichiarazione di impegno, in caso di aggiudicazione, alla stipula e al mantenimento per tutta la durata contrattuale della polizza assicurativa RCT prevista dall'art. 8 lett. a) e dall'art. 16 del presente Capitolato;
- l. Dichiarazione attestante il possesso di una sede operativa nel Comune di Roma ovvero l'impegno ad attivarla entro la data di avvio del servizio.

ART. 10 - Offerta Tecnica

L'Operatore Economico dovrà presentare una Relazione Tecnica illustrativa, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o procuratore munito dei necessari poteri, contenente la descrizione dettagliata delle modalità di esecuzione del servizio.

La Relazione Tecnica dovrà descrivere almeno i seguenti elementi:

- a) organizzazione del servizio e modello operativo adottato per garantire la continuità e la qualità delle prestazioni richieste;
- b) composizione del gruppo di lavoro, con indicazione del numero degli addetti impiegati, delle relative qualifiche professionali e delle modalità di sostituzione del personale assente;
- c) metodologia di esecuzione delle attività di pulizia ordinaria, periodica e straordinaria, con indicazione delle procedure di controllo e verifica della qualità del servizio;

- d) attrezzature, macchinari e prodotti che si intendono utilizzare nell'esecuzione dell'appalto, con particolare riferimento alle caratteristiche di efficacia, sicurezza e sostenibilità ambientale;
- e) misure adottate per garantire il rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) di cui al D.M. 29 gennaio 2021;
- f) sistemi di monitoraggio e rendicontazione delle attività svolte, comprese eventuali soluzioni digitali per la gestione delle presenze e delle verifiche del servizio;
- g) eventuali proposte migliorative, senza oneri aggiuntivi per l'ENPAP, finalizzate ad incrementare il livello qualitativo del servizio, l'efficienza organizzativa e la sostenibilità ambientale; le proposte migliorative non potranno alterare l'oggetto dell'appalto, modificare le condizioni essenziali del servizio, comportare oneri aggiuntivi per l'Ente o introdurre prestazioni non coerenti con le finalità dell'affidamento.

La Relazione Tecnica dovrà essere redatta in lingua italiana e non dovrà contenere alcun riferimento economico, pena l'esclusione della relativa documentazione dalla valutazione.

ART. 11 - Criterio di aggiudicazione e valutazione delle offerte

L'affidamento sarà aggiudicato secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 36/2023.

Il punteggio massimo attribuibile è pari a 100 punti, così ripartiti:

- Offerta Tecnica: massimo 70 punti;
- Offerta Economica: massimo 30 punti.

La valutazione dell'Offerta Tecnica sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri:

1. Organizzazione del servizio e modalità operative: massimo 25 punti;
2. Personale impiegato, formazione e gestione delle sostituzioni: massimo 15 punti;
3. Sistema di controllo qualità e monitoraggio del servizio: massimo 10 punti;
4. Attrezzature, prodotti e sostenibilità ambientale: massimo 10 punti;
5. Proposte migliorative: massimo 10 punti.

La Commissione giudicatrice attribuirà i punteggi relativi all'Offerta Tecnica mediante valutazione comparativa delle proposte presentate, tenendo conto della qualità, completezza, efficacia, concretezza, sostenibilità e coerenza delle soluzioni proposte rispetto alle esigenze dell'ENPAP.

Modalità di valutazione dell'Offerta Tecnica

Per ciascun criterio sarà attribuito un coefficiente compreso tra 0 e 1 secondo la seguente scala di giudizio:

Giudizio	Descrizione	Coefficiente
Insufficiente	Proposta non adeguata o gravemente carente rispetto alle esigenze dell'Ente	0,00
Scarso	Proposta parzialmente adeguata ma con significative carenze	0,20
Sufficiente	Proposta adeguata ai requisiti minimi richiesti	0,40
Buono	Proposta ben strutturata e coerente con le esigenze dell'Ente	0,60
Ottimo	Proposta particolarmente efficace, completa e ben articolata	0,80

Giudizio	Descrizione	Coefficiente
Eccellente	Proposta di elevata qualità, pienamente rispondente agli obiettivi dell'Ente e caratterizzata da elementi di particolare valore aggiunto	1,00

Il punteggio attribuito a ciascun criterio sarà determinato moltiplicando il coefficiente assegnato per il punteggio massimo previsto per il criterio stesso.

Criterio di valutazione	Punteggio massimo	Elementi oggetto di valutazione
1. Organizzazione del servizio e modalità operative	25 punti	Modello organizzativo, pianificazione delle attività, continuità del servizio, efficacia delle modalità operative proposte
2. Personale impiegato, formazione e gestione delle sostituzioni	15 punti	Numero e qualificazione delle risorse impiegate, programmi formativi, modalità di sostituzione del personale assente
3. Sistema di controllo qualità e monitoraggio del servizio	10 punti	Procedure di verifica, sistemi di controllo, strumenti di monitoraggio e rendicontazione delle attività svolte
4. Attrezzature, prodotti e sostenibilità ambientale	10 punti	Caratteristiche tecniche delle attrezzature e dei prodotti utilizzati, misure adottate per il rispetto dei CAM e per la sostenibilità ambientale
5. Proposte migliorative	10 punti	Utilità, concretezza, innovatività e valore aggiunto delle proposte migliorative offerte senza oneri aggiuntivi per l'Ente

All'offerta economica più conveniente sarà attribuito il punteggio massimo di 30 punti. Alle altre offerte sarà attribuito un punteggio proporzionale secondo la seguente formula:

$$P = (\text{Prezzo più basso} / \text{Prezzo offerto}) \times 30$$

dove:

- P = punteggio attribuito all'offerta economica;
- Prezzo più basso = importo complessivo più basso tra le offerte ammesse;
- Prezzo offerto = importo complessivo presentato dal concorrente.

L'aggiudicazione avverrà in favore dell'operatore economico che avrà conseguito il punteggio complessivo più elevato, dato dalla somma del punteggio tecnico e del punteggio economico.

ART.12 - Offerta economica

L'offerta economica (Allegato 1) dovrà indicare specificamente:

- a) il prezzo complessivo offerto per l'esecuzione del servizio per l'intera durata contrattuale, al netto di IVA;
- b) i costi della manodopera, indicati separatamente ai sensi dell'art. 108, comma 9, del D.lgs. n. 36/2023;
- c) gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, indicati separatamente ai sensi dell'art. 108, comma 9, del D.lgs. n. 36/2023.

L'offerta economica dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante o dal procuratore munito dei poteri di firma.

ART. 13 - Osservanza di norme previdenziali, assistenziali e a tutela della mano d'opera

L'aggiudicatario è unico responsabile nei confronti del personale impiegato e dei terzi nell'espletamento del Servizio. Esso è obbligato ad osservare la normativa vigente a tutela dei lavoratori, sotto ogni profilo, anche quello previdenziale e della sicurezza.

L'aggiudicatario ha l'obbligo di garantire i lavoratori per le ipotesi di infortunio di qualsiasi genere che possano verificarsi nello svolgimento anche di quella parte di attività dagli stessi prestata direttamente all'interno dei locali dell'ENPAP, manlevando quest'ultimo da ogni eventuale richiesta di risarcimento.

L'aggiudicatario ha l'obbligo di osservare, oltre che il presente Capitolato, ogni altra norma di legge, decreto e regolamento, vigenti od emanati in corso d'opera in tema di assicurazioni sociali ed è tenuto al rispetto di tutte le normative relative alle assicurazioni sociali del personale addetto ed alla corresponsione dei relativi contributi, esonerando di conseguenza l'ENPAP da ogni e qualsiasi responsabilità civile in merito.

L'aggiudicatario è obbligato ad applicare ai lavoratori dipendenti, occupati per l'esecuzione del Servizio, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nella località e nei tempi in cui si svolgono i servizi affidati.

I suddetti obblighi vincolano l'aggiudicatario per tutta la durata del Servizio anche se egli non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura e dimensioni dell'aggiudicatario di cui titolare o legale rappresentante e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'aggiudicatario è tenuto a:

- 1) comunicare all'Enpap i nominativi del personale che verrà impiegato nell'esecuzione del servizio di cui al presente contratto.
- 2) sostituire immediatamente il personale che ad insindacabile giudizio dell'Enpap dovesse risultare non gradito ovvero non risultasse avere la professionalità richiesta.
- 3) sostituire prontamente il personale impiegato, in caso di malattie, ferie o assenza, con risorse aventi le medesime competenze e professionalità.

Art. 14 - Clausola Sociale

L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. 36/2023, ferma restando la necessità di armonizzare le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel presente Capitolato con la propria organizzazione aziendale e con il personale già in organico, in caso di necessità di nuove assunzioni per l'esecuzione del Servizio, provvede ad assumere prioritariamente, in tutto o in parte, il personale già impiegato dal precedente gestore del servizio.

L'assorbimento del personale avverrà nel rispetto delle previsioni del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) di settore applicabile e della normativa vigente in materia.

L'Appaltatore garantisce altresì l'applicazione del CCNL di settore ai lavoratori impiegati nell'esecuzione del contratto.

I dati relativi al personale impiegato dall'operatore economico uscente saranno messi a disposizione degli operatori economici invitati alla seconda fase della procedura.

ART. 15 - Garanzia

L'aggiudicatario è tenuto a costituire, prima della stipula del contratto, una garanzia definitiva pari al 5% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 36/2023. Alla garanzia definitiva non si applicano le riduzioni previste dall'art. 106, comma 8, del Codice.

La garanzia fideiussoria, a scelta dell'aggiudicatario, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 106 del D.lgs. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, co. 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'ENPAP.

La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'aggiudicatario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.

La mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina la decadenza dell'affidamento. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

ART. 16 - Coperture assicurative

L'Appaltatore, prima dell'avvio del servizio e per tutta la durata del contratto, dovrà essere in possesso di una polizza assicurativa per la Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e per la Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO), stipulata con primaria Compagnia di Assicurazione autorizzata all'esercizio del ramo assicurativo.

La polizza dovrà garantire la copertura dei danni cagionati a persone, dipendenti, collaboratori, utenti e terzi, nonché dei danni arrecati a immobili, impianti, attrezzature, arredi e beni mobili e immobili di proprietà dell'ENPAP o di terzi, derivanti dall'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

La copertura assicurativa dovrà altresì comprendere:

- i danni derivanti da fatto colposo del personale impiegato nell'esecuzione del servizio;
- i danni conseguenti a furto, smarrimento o sottrazione di beni di proprietà dell'Ente o di terzi eventualmente verificatisi durante l'esecuzione delle attività appaltate;
- la responsabilità civile derivante da attività accessorie e complementari connesse all'esecuzione del servizio.

La polizza dovrà prevedere:

- l'estensione della qualifica di terzo all'ENPAP, ai suoi amministratori, dipendenti e collaboratori;
- la rinuncia espressa della Compagnia assicuratrice al diritto di rivalsa e di surroga nei confronti dell'ENPAP e del relativo personale;
- l'operatività della garanzia anche in caso di colpa grave dell'Assicurato e delle persone delle quali lo stesso sia tenuto a rispondere ai sensi di legge.

Il massimale unico per sinistro non dovrà essere inferiore a € 1.000.000,00 per la copertura RCT/RCO.

L'Appaltatore dovrà trasmettere all'ENPAP, prima della stipula del contratto o comunque prima dell'avvio del servizio, copia della polizza e delle relative quietanze attestanti il regolare pagamento del premio. L'ENPAP potrà richiedere in qualsiasi momento l'esibizione della documentazione assicurativa aggiornata.

Le coperture assicurative richieste non limitano in alcun modo le responsabilità dell'Appaltatore derivanti dal contratto o dalla normativa vigente, restando a suo esclusivo carico l'eventuale risarcimento dei danni eccedenti i massimali assicurati.

La polizza dovrà essere mantenuta valida ed efficace per tutta la durata del contratto. Il mancato rinnovo, la sospensione o la cessazione della copertura assicurativa costituiscono grave inadempimento contrattuale.

ART. 17 - Fatturazione e modalità di effettuazione dei pagamenti

Ai fini del pagamento del corrispettivo, l'Operatore economico dovrà emettere, con cadenza mensile, una fattura elettronica, ai sensi del Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013,

attinente all'obbligo di fatturazione elettronica per le Pubbliche Amministrazioni.

La fattura dovrà portare in evidenza la causale del pagamento nonché il codice identificativo di gara (C.I.G.).

Il pagamento verrà effettuato entro trenta giorni dal ricevimento delle fatture elettroniche. L'ENPAP effettuerà i pagamenti esclusivamente mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Tali versamenti saranno effettuati su uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, accesi dall'aggiudicatario presso banche o presso la società Poste italiane S.p.A. ed i cui estremi identificativi dovranno essere comunicati dall'aggiudicatario all'ENPAP entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. Nello stesso termine, l'aggiudicatario deve comunicare all'ENPAP le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L'aggiudicatario si impegna altresì a comunicare all'ENPAP ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le transazioni finanziarie relative al presente appalto siano eseguite senza avvalersi del/i suddetto/i conto/i corrente/i e/o con strumenti inadatti a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, si procederà alla automatica risoluzione del contratto.

ART. 18 - Penalità e risoluzione del contratto

Fatta salva la risarcibilità del danno ulteriore, il mancato o non puntuale rispetto degli obblighi contenuti nel presente capitolato comporta l'applicazione da parte dell'ENPAP di una penale pari all'1 per mille dell'importo netto contrattuale per ogni inadempimento o giorno solare di ritardo rispetto al termine previsto.

Qualora l'importo complessivo delle penali superi il limite massimo del 10% del corrispettivo stabilito per l'incarico, l'Ente avrà la facoltà di revocare di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., l'affidamento del servizio.

L'ENPAP provvederà a contestare per iscritto, a mezzo PEC, l'inadempimento all'aggiudicatario e ad applicare la penale ove ritenga che le motivazioni addotte (da inviarsi alla stazione appaltante entro 10 giorni consecutivi dalla contestazione) non siano sufficienti ad escludere l'imputabilità dell'inadempimento all'aggiudicatario.

Si prescinde dall'applicazione delle penali nel caso di forza maggiore tempestivamente comunicato dall'aggiudicatario nonché in tutti i casi in cui è stata concessa dalla stazione appaltante specifica autorizzazione scritta alla variazione.

In caso di applicazione delle penali, l'ENPAP ha facoltà di rivalersi sui pagamenti dovuti all'aggiudicatario in relazione al presente affidamento ovvero di incamerare in tutto o in parte la garanzia fideiussoria.

Il contratto potrà essere risolto dall'Ente, ai sensi degli articoli 1453 e 1454 del Codice Civile, per negligenza e/o inadempimento agli obblighi stabiliti e/o per gravi ritardi e sospensioni delle attività affidate all'aggiudicatario. In tali casi, la risoluzione del rapporto non potrà dichiararsi se non dopo formale diffida ad adempiere entro il termine di giorni 15, trascorso il quale, il contratto stesso si intenderà risolto di diritto ed in danno all'aggiudicatario.

La risoluzione del contratto comporterà l'incameramento della garanzia da parte dell'ENPAP a titolo di penale e di copertura dei costi derivanti dalla procedura di nuovo affidamento, nonché la sospensione dei pagamenti per le prestazioni effettuate e non ancora liquidate, e fatto salvo l'eventuale ulteriore risarcimento del danno.

ART. 19 - Recesso

L'Ente si riserva la facoltà di recedere dal contratto senza che a fronte di tale recesso possa essere richiesto risarcimento o indennizzo alcuno, qualora si verifichi una delle seguenti ipotesi:

1. perdita dei requisiti ex artt. 94 95 e 98 del D.Lgs. n. 36/2023;
2. cessione, da parte dell'Aggiudicatario, dell'azienda o del ramo di azienda o cambiamento del ramo d'azienda interessato dalle prestazioni cui l'Aggiudicatario è

- obbligato;
3. fusione per incorporazione della Società Aggiudicataria con altra società;
 4. fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria e messa in liquidazione della Società Aggiudicataria.

Le suddette ipotesi costituiscono giusta causa di recesso da parte dell'Ente. L'Aggiudicatario dovrà informare l'Ente, a mezzo PEC, del verificarsi di una delle ipotesi di cui ai precedenti punti entro 10 gg. dalla data dell'evento.

Il recesso avrà effetto dalla data del ricevimento da parte dell'aggiudicatario della relativa informazione.

Resta inteso che in questi casi di recesso da parte dell'ENPAP l'aggiudicatario non potrà avanzare alcuna richiesta di risarcimento e/o indennizzo di alcun tipo, e si procederà esclusivamente al pagamento dei servizi prestati fino al momento dell'efficacia della comunicazione di recesso da parte della stazione appaltante.

Roma, 17/07/2026

Il Responsabile del Procedimento
Moira De Lucchi